

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013
110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI
indi del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SANGALLI comunica che sono in corso approfondimenti. Pertanto propone di sospendere la seduta fino alle ore 17,10.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,10.

Il presidente SANGALLI avverte la Commissione dell'esigenza di sospendere ulteriormente la seduta fino alle ore 17,45.

Il senatore BROGLIA (PD) auspica una pronta ripresa dei lavori, per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede di programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,45.

Il presidente SANGALLI dichiara inammissibili, per difetto di copertura finanziaria, gli emendamenti 19.2, 19.8, 20.6, 20.7, 20.25, 20.53, 20.54, 20.58, 21.2, 21.3, 21.4, 21.8, 21.9, 21.12, 21.19, 21.28, 21.29, 21.39, 21.40, 21.41 e 21.47.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 19, 20 e 21 del disegno di legge di stabilità.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dà per illustrati gli emendamenti riferiti ai predetti articoli.

Il senatore [CERONI](#) (PdL) annuncia una riformulazione dell'emendamento 20.6, già dichiarato inammissibile.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia una riformulazione dell'emendamento 20.58, già dichiarato inammissibile.

Il presidente [SANGALLI](#) comunica che gli emendamenti 9.249 e 6.208 sono stati ritirati.

Per consentire un ulteriore approfondimento dei restanti emendamenti, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta sarà nuovamente sospesa.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,35.

Il presidente [SANGALLI](#) dichiara inammissibili, per estraneità di materia, gli emendamenti 24.0.2, 24.0.3, 24.0.7, 24.0.9, 24.0.10, 24.0.13, 24.0.14, 24.0.15, 24.0.20, 24.0.22, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3.

Dichiara altresì inammissibili, per carenza della necessaria copertura finanziaria, le proposte emendative 23.3, 23.5, 23.8, 23.13, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.27, 23.37, 23.47, 23.55, 23.64, 23.67, 23.72, 23.73, 23.74, 23.78, 23.79, 23.80, 23.93, 23.108, 24.2, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.0.1, 24.0.11, 24.0.12, 24.0.16, 24.0.17, 24.0.18, 24.0.19, 24.0.23, 24.0.26, 25-TAB.C5.

La senatrice [FUCKSIA](#) (M5S) comunica che l'emendamento 9,2 è sottoscritto da lei e dal senatore Pepe.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) ritira l'emendamento 23.109.

Il senatore [LAI](#) (PD) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.151.

Il presidente [SANGALLI](#), in assenza di richieste di intervento, dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 22.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il senatore [CERONI](#) (PdL) sottolinea l'importanza dell'emendamento 23.54, finalizzato a rendere deducibile l'IMU dal reddito di impresa e dal valore della produzione. Esprime perplessità in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 23.80, che estende l'esenzione dell'IMU alle ristrutturazioni edilizie e preannuncia una sua riformulazione.

Il senatore [DI BIAGIO](#) (SCpI), nel sostenere le finalità dell'emendamento 23.108, dichiarato inammissibile, ne preannuncia una riformulazione.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) chiede chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 23.67, preannunciandone una riformulazione.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 23.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 24.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sull'inammissibilità dell'emendamento 24.0.23.

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiarisce che l'emendamento prevede una clausola automatica che esclude le province autonome di Trento e Bolzano da tutte le norme che concorrono a limitare gli effetti negativi sulla finanza pubblica. Pertanto esso reca oneri per i quali non è stata prevista adeguata copertura.

I senatori [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannunciano una riformulazione dell'emendamento 24.0.23.

Il presidente [SANGALLI](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 24.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

A seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) sull'inammissibilità dell'emendamento 25-TAB.C.5, il presidente [AZZOLLINI](#) segnala che l'incremento di gettito che si produrrebbe con l'innalzamento della tassa di concessione per la licenza di porto di fucile, previsto a copertura dell'emendamento, è insufficiente.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 25-TAB.E.7, finalizzato a ridurre di 100 milioni il finanziamento dell'alta velocità ferroviaria e a incrementare, conseguentemente, il finanziamento della rete ferroviaria tradizionale. Illustra, quindi, l'emendamento 25-TAB.E.8, che sottrae fondi all'Expo Milano 2015 e alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione per finanziare cantieri di opere infrastrutturali già in corso. Passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 25-TAB.E.9, che riduce i fondi assegnati alla Regione Veneto per la Pedemontana veneta e incrementa le risorse alle piccole e medie opere del Mezzogiorno. Segnala l'importanza dell'emendamento 25-TAB.E.10, che riduce il finanziamento agli interventi strutturali per la viabilità tra Italia e Francia e incrementa i fondi per il settore agricolo e forestale. Richiama, infine, l'attenzione sull'emendamento 25-TAB.E.11, che elimina i finanziamenti alla costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione considerato che la linea ferroviaria attuale è ampiamente sottoutilizzata.

Il presidente [SANGALLI](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ribadisce che non sarà consentita la presentazione di ulteriori proposte di riformulazione di emendamenti dichiarati inammissibili. Invita i Gruppi a valutare con attenzione la possibilità di ritirare alcuni degli emendamenti presentati e sollecita il relatore e il rappresentante del Governo a definire i propri orientamenti sulle proposte emendative, in modo tale che la Commissione possa quanto prima procedere alle votazioni. Preannuncia, inoltre, che limiterà al massimo le richieste di accantonamento.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) evidenzia come gran parte degli emendamenti siano stati presentati dalla maggioranza che sostiene il Governo. Precisa, pertanto, che la disponibilità delle opposizioni al ritiro delle proprie proposte è subordinata all'atteggiamento che terrà la maggioranza.

Il presidente [AZZOLLINI](#) concorda con le osservazioni del senatore Uras e sottolinea che il suo invito era rivolto soprattutto ai Gruppi di maggioranza.

Propone di sconvocare la seduta notturna di oggi e di posticipare alle ore 9,30 la seduta antimeridiana di domani, venerdì 15 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

IL PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30 non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana di domani, 15 novembre 2013, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1120](#)

19.2

[BONFRISCO](#), [BONDI](#), [MILO](#), [MANDELLI](#), [REPETTI](#)

Sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente:

all'articolo 20, premettere il seguente comma:

«01. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, denominato TARI, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,»;

sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI)»;

sopprimere l'articolo 21.

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis, Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1,5 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.»;

all'articolo 11, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.

21-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale"».

19.1

D'ALÌ, MANDELLI, SACCONI

Sostituire gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 con i seguenti:

«Art. 19.

(Tributo Unico Comunale)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Tributo unico comunale) – 1. In attesa del riordino complessivo della imposizione immobiliare, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria è sostituita dal Tributo Unico Comunale di seguito denominato 'TUC', in misura massima del 10,6 per mille, da applicare sugli immobili e sui servizi indivisibili articolato in due componenti. Il TUC sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone-fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili per la parte dei servizi, i costi relativi alla gestione dei servizi indivisibili".

Art. 20.

(Componente di natura patrimoniale del Tributo unico comunale)

1. La componente patrimoniale del Tributo unico locale è corrisposta dai proprietari a qualsiasi titolo nella misura massima dell'8,1 per mille per anno e non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per i terreni agricoli e fabbricati rurali. Il pagamento avviene in tre rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 aprile, entro il 16 agosto ed entro il 16 dicembre.

2. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale» il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa assegnata al coniuge o a figli minori, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente- alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, non si tiene conto del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

4. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

5. Al decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015".

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è deducibile anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

7. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

8. Per il 2014 la rivalutazione delle rendite catastali di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è ridotta di 10 punti per ogni categoria e di ulteriori 10 punti per il 2015.

Art. 21.

(Componente del Tributo unico comunale diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili)

1. Il presupposto impositivo della componente dei servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla componente dei servizi indivisibili le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La componente dei servizi indivisibili è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori si sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a quattro mesi nel corso dello stesso anno solare, la componente dei servizi indivisibili è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della componente dei servizi indivisibili dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di seguito denominata «IMU».

7. I soggetti passivi dell'imposta sono: gli utilizzatori a qualsiasi titolo degli immobili con un'aliquota dell'1,5 per mille, e i proprietari degli stessi con un'ulteriore aliquota dell'1 per mille, con esclusione, per quest'ultima, delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e dei terreni agricoli e fabbricati rurali. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre le aliquote fino all'azzeramento, dando priorità a quelle a carico degli utilizzatori.

8. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, deve prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico-ricettiva, tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) immobili destinati ad attività turistico-ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali.

9. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18, in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 22.

(Copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. La finalità è solamente l'integrale copertura-dei costi comunali relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

2. La componente sui rifiuti è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e-alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di una durata non superiore a quattro mesi nel corso dello stesso anno solare, la componente sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Sono escluse dalla componente sui rifiuti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della componente sui rifiuti dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della componente sui rifiuti ove determinante in tutto o in parte, in relazione al possesso o alla detenzione di immobili si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono-quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai

contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti rimane quella calpestando.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La componente sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, nonché di quanto indicato all'articolo 68, lettera c), secondo comma, del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, relativamente all'assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi *standard*.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere dimensionata su livelli sufficienti per raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis*, del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La componente sui rifiuti è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzati vi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

15-*bis*. Nelle more che i Comuni attuino in via definitiva le previsioni di cui al comma 12, per il 2014 la componente sui rifiuti, non potrà superare l'importo richiesto per il 2013 ulteriormente ridotto del 10 per cento per il 2015 e di un ulteriore 10 per cento per il 2016. Nello stesso periodo i Comuni sono obbligati a conseguire corrispondenti risparmi di spesa del servizio e a raggrupparsi per masse critiche di entità non inferiore a 150.000 residenti.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la componente sui rifiuti è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata.

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, deve prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili

destinati ad attività turistico-ricettiva, tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) immobili destinati ad attività turistico-ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18, in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della componente sui rifiuti, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della componente sui rifiuti, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della componente sui rifiuti da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree -pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo II del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla componente sui rifiuti annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione a parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della componente sui rifiuti. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

28. Le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni, rappresentano una categoria particolare e non possono essere assoggettati a tassazione per una superficie superiore a 400

mq per ciascuna unità abitativa con un unico nucleo familiare. Sono altresì escluse dalla tassazione tutte le aree coperte e scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 della legge n. 494 del 4 dicembre 1993 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È il posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base su un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per il valore eccedente gli oneri, di cui ai nuovi articoli 19, 20, 21 e 22, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

19.3

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (Istituzione della TARIP/TARI e della TASI). – 1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso e denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

2. In tutti i Comuni del territorio nazionale è istituito un tributo, denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

3. Il soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, la superficie dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre il soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono i locali e le aree definite all'articolo 21, le aree scoperte non edificabili, a qualsiasi uso adibiti.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 22 i riferimenti alla «TRISE» sono sostituiti da quelli alla «TARI e TASI»;

b) la rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti»;

c) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Tributo diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni».

All'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, il secondo periodo è abrogato;

b) al comma 10 le parole: «, alla data del 31 dicembre 2013,» sono abrogate.

19.4

CALEO, VACCARI, PUPPATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP, i cui criteri e modalità di applicazione verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito un tributo, di seguito denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto europeo.

1-bis. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni».

Conseguentemente:

a) All'articolo 20:

Prima del comma 1, inserire il seguente: «01. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili»;

al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;

al comma 17 aggiungere infine le seguenti parole: «e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero»;

sopprimere il comma 20;

sopprimere il comma 26;

al comma 27, prima delle parole: «I comuni che hanno realizzato», *inserire le seguenti:* «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1,»;

al comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e rispettivamente dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione»;

dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) possono continuare ad applicarla, sino e non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio alla TARIP entro il termine del 30 giugno 2014.

27-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con apposito provvedimento sarà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI»;

b) all'articolo 21:

prima del comma 1 inserire il seguente: «01. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili»:

c) all'articolo 22:

sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

1-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

al comma 3, sostituire le parole: "soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE" con le seguenti: "I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni"»;

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

7-bis. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I commi possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»;

al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 9 sostituire le parole: «Il TRISE è applicato e riscosso dal comune», *con le seguenti:* «La TASI e la TARI sono applicate e riscosse dal comune»;

al comma 10 sostituire le parole: «del TRISE», con le seguenti: «della TARI», e sopprimere le parole: «, fino al 31 dicembre 2014,», e «, alla data del 31 dicembre 2013,»;
al comma 14 sostituire le parole: «del TRISE», con le seguenti: «della TARI e/o della TASI»;
al comma 20 sostituire le parole: «il TRISE», con le seguenti: «la TARI e la TASI».

19.5

BRUNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

1. bis. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servi, indivisibili dei comuni.»,

Conseguentemente apportare all'articolo 20 le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1, inserire il seguente: «01. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili»;

b) al comma 10, aggiungere infine le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procederà all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999»;

c) al comma 17, aggiungere infine le seguenti parole: «e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero»;

d) sopprimere i commi 20 e 26.

e) al comma 27, premettere le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19»;

f) al comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La TARI e la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione».

g) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino a non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio a TARIP entro il 30 giugno 2014.

«01 Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili,

conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

1-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione dello TASI concernente tra l'altro:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura lo TASI è diretta».

b) *al comma 3 sostituire le parole:* «soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE», *con le seguenti:* «I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni»;

c) *sostituire il comma 7 con i seguenti:* «7. Il versamento dello TARI è effettuato, in deroga all'articolo 32 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

7-bis. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

d) *al comma 8 sopprimere le parole:* «Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relative alla due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti lo TASI siano assegnate al comune»;

e) *al comma 9 sostituire le parole:* «Il TRISE è applicato e riscosso dal comune», *con le seguenti:* «La TASI e la TARI sono applicate e riscalate dal comune»;

f) *al comma 10 sostituire le parole:* «del TRISE», *con le seguenti:* «della TARI», e *sopprimere le parole:* «, fino al 31 dicembre 2014,», e «, alla data del 31 dicembre 2013»;

g) *al comma 14 sostituire le parole:* «del TRISE», *con le seguenti:* «della TARI e/o della TASI»;

h) *al comma 20 sostituire le parole:* «il TRISE», *con le seguenti:* «la TARI e la TASI».

19.6

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

1-bis. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

19.7

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili è tenuto a rendere confrontabili, omogenee e integrabili le banche dati relative alla tassazione sugli immobili IMU e ICI, e a quelle già in possesso dell'ente, sulla raccolta dei rifiuti TARSU, TIA, TARES. A questo scopo è autorizzato il trasferimento di 200 milioni di euro nel 2014, al sistema dei Comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all'evasione».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"».

19.8

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 99, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'onere sostenuto per il TRISE è deducibile nell'esercizio di competenza».

19.9

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue:

le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

20.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, dopo la parola: «costi» aggiungere la seguente: «variabili»;
- b) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti urbani»;
- c) al comma 2 il primo periodo è sostituito con il seguente: «La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani»;
- d) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
- e) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale»;
- f) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusive ai singoli possessori o detentori» con le seguenti: «la quantità di rifiuti urbani prodotta e destinata allo smaltimento finale»;
- g) il comma 5 è soppresso;
- h) al comma 6, primo periodo le parole: «superfici dichiarate o» sono sostituite dalle seguenti: «quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale»;
- i) al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «superficie» con la seguente: «quantità» e sopprimere dalle parole: «pari» a: «catastale» incluse;
- j) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «pari» a: «catastale»;
- k) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «23 marzo 1998, n. 138» con le seguenti: «27 aprile 1999, n. 158»;
- l) il comma 7 è soppresso;
- m) al comma 8 la parola: «superficie» è sostituita con la seguente: «quantità» e la parola: «calpestable» con le seguenti: «effettivamente prodotte o desumibili dalle quantità medie dei rifiuti indifferenziati prodotte a livello comunale»;

- n) al comma 9 la parola: «superficie» è sostituita dalla seguente: «quantità»;
- o) al comma 9 le parole: «di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «dei»;
- p) al comma 11 le parole: «tiene conto dei» sono sostituite dalle seguenti: «applicano i» e, in fine, aggiungere le parole: «in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6»;
- q) al comma 12 al primo periodo sostituire le parole: «prodotti per unità di superficie» con le seguenti: «dedotti dai quantitativi medi prodotti a livello comunale»;
- r) al comma 12, al secondo periodo sostituire la parola: «superficie» con la seguente: «peso»;
- s) il comma 16 è sostituito dal presente:

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta si applica quanto disposto al comma 15.»;

- t) al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: «con o senza autorizzazione»;
- u) al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «183 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;

v) al comma 22, dopo la parola: «tariffaria» aggiungere le seguenti: «di cui al precedente comma 21» e dopo la parola: «annuale» aggiungere la seguente: «media»;

w) dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico per periodi superiori a 183 giorni i comuni applicano una TARI determinata in base alla tariffa annuale maggiorata almeno del 100 per cento.

22-ter. Il Comune può decidere di non applicare la maggiorazione di cui al comma 21-bis nel caso in cui le attività svolte siano riconosciute di utilità sociale»;

aa) al comma 25, secondo periodo, le parole: «alla superficie dei locali ed aree» sono sostituite dalle seguenti: «quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale»;

bb) al comma 26 le parole: «sono stabiliti» vengono sostituite dalle parole: «sono aggiornati i» e dopo la parola: «criteri» vengono aggiunte le seguenti: «le modalità, e le tecnologie»;

cc) il comma 27 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento»".

20.2

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili».

2) Al comma 10 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procederà all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 1999».

3) Il comma 20 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero».

Il comma 26 è abrogato

Al comma 27 premettere le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19».

Al comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni,

dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione».

Aggiungere i seguenti commi:

«27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino a non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio a TARIP entro il 30 giugno 2014.

27-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con legge speciale verrà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI».

20.3

GRANAIOLO, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

Al comma 1, sostituire le parole: «o accessorie a locali tassabili» con le seguenti: «e quelle accessorie o locali o aree».

Conseguentemente:

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi allo stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale»;

al comma 17, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e non domestiche»;

al comma 18, sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «prevede».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

20.4

BOCCA, PELINO, VILLARI, MANDELLI, MINZOLINI, FLORIS, MARIN, CONTE, GALIMBERTI, CARI DI

Al comma 1, sopprimere la parola: «condominiali» e le parole: «che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».

20.5

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, sopprimere la parola: «condominiali» e le parole: «che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 31, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 18, dopo 11 comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.9

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,»;

c) al comma 9 dopo le parole: «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti: «o avvio al recupero»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo

conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.»;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente "servizi Indivisibili" di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

f) al comma 13 dopo le parole: «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti: «o avvio al recupero»;

g) al comma 17, dopo le parole: «riferibile alle utenze domestiche» aggiungere le seguenti: «e non domestiche»;

h) al comma 18 sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «deve prevedere»;

i) al comma 19, sopprimere le parole: «può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura»;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente al relativo onere, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare della Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2 della presente legge.

20.10

CERONI

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI e superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,»;

c) Al comma 9 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà

determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. la produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata. tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.»;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente "servizi indivisibili" di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

f) Al comma 13 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

g) Al comma 17, dopo le parole «riferibile alle utenze domestiche» aggiungere le seguenti «e non domestiche»;

h) Al comma 18 sostituire le parole «può prevedere» con le seguenti; «deve prevedere»;

i) Al comma 19 sopprimere le parole «può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento crei costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura»;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente al relativo onere, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare della Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2 della presente legge.

20.11

GIACOBBE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei

centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,» ;

c) Al comma 9 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.»;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente »servizi indivisibili« di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

f) Al comma 13 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

g) Al comma 17, dopo le parole «riferibile alle utenze domestiche» aggiungere le seguenti «e non domestiche»;

h) Al comma 18 sostituire le parole «può prevedere» con le seguenti: «deve prevedere»;

i) Al comma 19, sopprimere le parole «può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura»;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni»;

20.12

RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, la TARI è dovuta, in ogni caso, dal socio assegnatario occupante anche in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi».

20.13

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, la TARI è dovuta, in ogni caso, dal socio assegnatario occupante anche in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi.

20.15

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel quadro della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014 per costituire a livello comunale, di concerto con l'Agenzia delle entrate, *task force* antievasione per l'accertamento e il recupero di tributi locali evasi».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».

20.16

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con eccezione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.».

20.17

TOMASELLI, LAI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti; con eccezione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.».

20.18

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto altresì di quella parte di essa dove si formano, in via prevalente, rifiuti speciali assimilabili in quantità superiori ai limiti quantitativi di assimilazione previsti dai regolamenti comunali che il produttore deve provvedere allo smaltimento o al recupero a proprie spese nonché rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che il produttore avvia al recupero a proprie spese. In entrambe i casi i relativi produttori devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

b) al comma 18 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) locali, diversi dalle abitazioni, in cui il titolare abbia cessato temporaneamente o definitivamente l'attività»;

c) sopprimere il comma 20.

20.19

RUSSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto altresì di quella parte di essa dove si formano, in via prevalente, rifiuti speciali assimilabili in quantità superiori ai limiti quantitativi di assimilazione previsti dai regolamenti comunali che il produttore deve provvedere allo smaltimento o al recupero a proprie spese nonché rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che il produttore avvia al recupero a proprie spese. In entrambe i casi i relativi produttori devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

b) al comma 18 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) locali, diversi dalle abitazioni, in cui il titolare abbia cessato temporaneamente o definitivamente l'attività»;

c) sopprimere il comma 20.

20.20

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 500 mq per ciascuna unità abitativa con un unico nucleo familiare.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

- alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.21

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le unità immobiliari strumentali alle attività produttive, nonché i magazzini, non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 500 mq. le unità immobiliari destinate ad attività turistico ricettive non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 1.500 mq».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggior; risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n.1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.22

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I Comuni dovranno tenere conto, nell'applicazione della TARI, per le attività turistico ricettive anche della stagionalità e dei periodi di inattività, nonché prevedere, a favore delle stesse, agevolazioni per la raccolta differenziata».

20.23

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;

b) al comma 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica- deliberazione entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione»;

c) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino al 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio alla TARI entro il 31 giugno 2014;

27-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento normativa verrà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI.».

20.24

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 11, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158», aggiungere le seguenti: «nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera c), secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
 - all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
 - «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
 - alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30;000.
- b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.25

[BOCCA](#), [PICCOLI](#), [VILLARI](#), [MINZOLINI](#), [PELINO](#), [MANDELLI](#), [MARIN](#), [FLORIS](#), [CONTE](#), [GALIMBE RTI](#), [CARIDI](#)

Al comma 11, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158», aggiungere le seguenti: «nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera c), secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».

20.26

[URAS](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i contribuenti si trovino al di sopra di una prefissata soglia di reddito equivalente ISEE».

20.27

[COMAROLI](#), [BITONCI](#)

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato dPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 per cento. Il Comune valuta autonomamente la possibilità di applicare o meno i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»

20.28

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [CUOMO](#)

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato decreto del Presidente della Repubblica N. 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 per cento. Il Comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»

20.29

[URAS](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. I comuni che sono in corso di adeguamento dell'appalto rifiuti, calcolano la TARI per l'annualità 2014 commisurando il costo all'appalto in essere».

20.30

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Al fine di incentivare la raccolta differenziata riferibile alle utenze-domestiche nei comuni in cui tale raccolta è superiore al 70 per cento la Tari è dovuta in misura massima del 20 per cento della tariffa, in alternativa il contribuente potrà utilizzare l'importo pagato ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR senza alcuna franchigia».

20.31

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 17 sopprimere le seguenti parole: «riferibile alle utenze domestiche».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.32

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, FLORIS, MARIN, BONDI, PELINO, PICCOLI, MINZOLINI, CONTE, CARIDI, GALIMBERTI

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «riferibile alle utenze domestiche».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500»

20.33

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 18, sostituire le parole: «può prevedere», con le seguenti: «deve prevedere».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.34

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, FLORIS, MARIN, PELINO, PICCOLI, MINZOLINI, CONTE, CARIDI, GALIMBERTI

Al comma 18, sostituire le parole: «può prevedere», con le seguenti: «deve prevedere».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500»

20.35

ORRÙ, FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 18, lettera c) dopo le parole: «ma ricorrente», aggiungere le seguenti: «o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico ricettiva tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.36

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, FLORIS, PELINO, PICCOLI, MINZOLINI, CONTE, CARIDI, GALIMBERTI

Al comma 18, lettera c), dopo le parole: «ma ricorrente», aggiungere le seguenti: «o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico ricettiva tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500»

20.37

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Al comma 18, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché destinati all'agriturismo».

20.38

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

All'articolo 20, comma 18, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».

20.39

RUTA

Al comma 18, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».

20.40

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 18, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: f): «immobili destinati ad attività turistico ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.41

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, MARIN, FLORIS, GALIMBERTI, PICCOLI, PELINO, MINZOLINI, CONTE, CARIDI

Al comma 18, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) «immobili destinati ad attività turistico ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».

20.42

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO

Al comma 18, dopo le parole: «e) fabbricati rurali ad uso abitativo» aggiungere la seguente: «f) abitazioni occupate da famiglie con 3 o più figli a carico di età non superiore a 26 anni».

20.43

RANUCCI, SANGALLI

Al comma 18, dopo la lettera e) aggiungere lo seguente: «e-bis) fabbricati con vincolo storico e artistico come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

20.44

D'ALÌ

Al comma 19, dopo le parole: «da a) ad e) del comma 18» aggiungere le seguenti: «, in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare».

20.45

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 19, apportare le seguenti modifiche:

a) Sopprimere il secondo periodo.

b) Al terzo periodo, sostituire le seguenti parole: «fiscalità generale del Comune stesso» con le seguenti: «fiscalità in entrata derivante dagli introiti netti a seguito della valorizzazione delle frazioni differenziate».

20.46

BITONCI, COMAROLI

Al comma 19, aggiungere infine il seguente periodo:

«Con il medesimo regolamento, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare la raccolta differenziata».

20.47

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 20, sostituire la parola: «recupero» con la seguente: «riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

20.48

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa certificazione rilasciata dai soggetti preposti al recupero e al riciclaggio».

20.49

COMAROLI, BITONCI

Al comma 20, aggiungere il seguente periodo:

«Le modalità di applicazione di tale riduzione sono stabilite dal regolamento comunale della Tari».

20.50

VACCARI, CALEO

Al comma 22, sopprimere le seguenti parole: «maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento».

20.51

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 25, aggiungere alla fine le seguenti parole: «o della tariffa avente natura corrispettiva di cui ai commi 26 e 27».

20.52

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Dopo il comma 25 inserire i seguenti:

«25-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-quinquies. Le disposizioni dei commi *25-bis*, *25-ter* e *25-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«*24-bis* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

20.53

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti :

«*25-bis.* I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-quinquies. Le disposizioni dei commi *25-bis*, *25-ter* e *25-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

20.54

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

«25-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività ai accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia, il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-quinquies. Le disposizioni dei commi 25-bis, 25-ter e 25-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

20.55

MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 26, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

20.56

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Al comma 26, dopo le parole: «conferiti al servizio pubblico o» aggiungere le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2014,».

20.57

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. In deroga al comma 2 articolo 19 della presente legge, la disciplina per l'applicazione della TARI, compresa la determinazione e modulazione della tariffa, sono attribuite, una volta individuato dalle regioni e costituito, al soggetto titolare – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come novellato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more della individuazione e costituzione, da parte delle regioni, del soggetto titolare delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, le regioni medesime, in via temporanea, disciplinano l'applicazione della TARI e svolgono le funzioni di determinazione e modulazione della tariffa previste dalla presente legge.

27-ter. La tariffa della TARI costituisce componente del piano economico e finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-*quater*. Il soggetto titolare – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come novellato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 – delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una volta individuato dalle regioni e costituito, svolge le funzioni previste al comma 27 dell'articolo 20 della presente legge, individuando i sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, i territori dei comuni dove realizzare la suddetta misurazione puntuale e i casi di applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, con sua applicazione e riscossione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Nelle more della individuazione e costituzione, da parte delle regioni, del soggetto titolare delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, le regioni medesime, in via temporanea, svolgono le predette funzioni previste al comma 27 dell'articolo 20 della presente legge».

20.58

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

20.59

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. A decorrere dal 30 giugno 2016 la Tari è corrisposta esclusivamente in base a tariffa commisurata, ai sensi del comma 26, alla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico. I comuni che non realizzano, entro il predetto termine, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti rispondono in proprio, per l'intero importo, dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nei confronti del soggetto affidatario».

20.60

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. A decorrere dal 30 giugno 2016 la Tari è corrisposta esclusivamente in base a tariffa commisurata, ai sensi del comma 26, alla quantità effettiva di rifiuti- conferiti al servizio pubblico. I comuni che non realizzano, entro il predetto termine, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti rispondono in proprio, per l'intero importo, dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nei confronti del soggetto affidatario».

20.6

CERONI

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

*All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* del presente decreto».*

20.7

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

All'articolo 20, al primo comma, secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto – alla fine – il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della

contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto».

21.1

CALEO, VACCARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - (Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni). – 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata "IMU".

6. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

7. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille».

21.2

TOMASELLI, LAI

All'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di immobili e di aree-fabbricabili»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 4, sono sopprese le parole «e delle aree»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori e detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo».

21.3

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «a qualsiasi uso adibiti», inserire le seguenti: «eccetto quelle adibite ad uso agricolo ad opera di imprenditori agricoli professionali».

21.4

RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «a qualsiasi uso adibiti», inserire le seguenti: «eccetto quelle adibite ad uso agricolo ad opera di imprenditori agricoli professionali».

21.5

BERNINI, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi di euro dal 2014.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

4. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

21.6

RUVOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «95 milioni».

21.8

VACCARI, CALEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione della TASI, sono considerati non edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali».

21.9

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Al comma 2, dopo le parole: «sono escluse dalla TASI» inserire le seguenti: «, l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le

caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 30 inserire il seguente: «30-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1,5 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.».

All'articolo 11, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le due Regioni, tra le cinque individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 2 miliardi di euro.

21-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale"».

21.10

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

21.11

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono altresì esclusi dalla Tasi i rifugi montani e gli immobili destinati ad attività turistico ricettive che, in considerazione delle caratteristiche costruttive e dei relativi servizi offerti, nonché per la collocazione geografica, non possono usufruire dei servizi indivisibili dei comuni».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10; comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

21.12

MINEO

All'articolo 21, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei possessori o detentori con un ISEE inferiori a 25.000 euro».

21.13

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» aggiungere le seguenti: «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 6.000;
2015: - 6.000;
2016: - 6.000.

21.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» aggiungere le seguenti parole: «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.15

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva», aggiungere le seguenti: «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e d), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.16

CERONI

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» aggiungere le seguenti parole «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c)d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali e le aree

edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.17

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva», aggiungere le seguenti parole «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.18

CROSIO, COMAROLI

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» aggiungere le seguenti parole «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro a decorrere dal 2014.

21.19

GASPARRI

Al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ridotta del venti per cento».

21.56

BERTUZZI, PIGNEDOLI

All'articolo 21, il primo periodo è sostituito: «7. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1995, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis). il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 145. Per i terreni agricoli utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. il moltiplicatore è pari a 130. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 100".

b-ter) al comma 8, i primi due periodi sono abrogati;

b-quater) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:

"8-bis. L'aliquota sui terreni agricoli è pari allo 0,5 per cento. Per i terreni utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I comuni possono ridurre le aliquote e per i terreni posseduti

o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e possono prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'imposta".

"8-ter. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 20.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 20.000 e fino a euro 40.000;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 40.000 e fino a euro 80.000;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 80.000 e fino a euro 130.000".

– dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), e), d), e), f), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 indipendentemente dalla classificazione catastale».

21.20

GIANLUCA

ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 7 sostituire: «1 per mille» con «1,5 per mille»;*
- b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari a 145 euro. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

21.21

GIANLUCA

ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 7, sostituire: «1 per mille» con «1,3 per mille»;*
- b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Dall'importo dovuto a titolo di*

TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari allo 0,4 per mille della base imponibile di cui al comma 6. La detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

21.22

GIANLUCA

ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 7, sostituire: «1 per mille» con «1,3 per mille»;*

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari a 65 euro. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

21.23

URAS, DE PETRIS

Al comma 7, sostituire le parole: «è pari all'1 per mille» con le seguenti: «è a discrezione dei Comuni che, con deliberazione del Consiglio comunale, possono scegliere in un intervallo tra lo 0 e il 3 per mille a cui va aggiunta una detrazione di 100 euro a unità immobiliare ai quali si aggiungono 50 euro per ogni figlio residente al di sotto dei 26 anni inserito nel nucleo familiare».

21.24

FORNARO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché introdurre esenzioni o riduzioni degli importi dovuti in relazione ai carichi familiari, alle condizioni di disagio economico o sociale dei soggetti possessori o detentori dell'immobile, e alle categorie catastali degli immobili».

21.25

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per ciò che concerne le abitazioni principali, è prevista una detrazione di euro 200 a unità immobiliare purché il reddito ISEE equivalente del nucleo familiare in cui è inserito il possessore o il detentore del fabbricato sia inferiore a 10.000 mila euro».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.26

BROGLIA, ZANONI, LAI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il tributo non è dovuto per un importo di 100 euro e per un importo di 25 euro per ogni figlio fino al quarto».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente: «Art. 24-bis. – 1. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016 - 40.000.

21.27

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile, fatta salva l'aliquota massima relativa all'abitazione principale che non può in ogni caso eccedere il 2,5 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

21.28

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «al netto dell'aliquota di base» e sostituire le parole da «consentita» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del 10,6 per mille».

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

9-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

9-quater. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dal lavoro del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di

spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

9-*sexies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

21.29

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «al netto dell'aliquota di base».

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

9-*ter*. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

9-*quater*. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

9-*quinqies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*ter* e 9-*quater* costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

9-*sexies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

21.30

TOMASELLI, LAI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.31

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI
PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIAC
OBBE, ORRÙ

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.32

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, OLIVERO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.33

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.34

GASPARRI

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.35

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.36

CERONI

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.37

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «Per il 2014» con le seguenti: «Per gli anni 2014, 2015 e 2016».

21.38

FORNARO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 8, dopo le parole: «non può eccedere il 2,5 per mille» aggiungere le seguenti parole: «e il tributo non è dovuto per un importo di 50 euro ogni 1 per mille e per un importo di 12,50 euro per ogni figlio fino al quarto».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 30.000;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

21.39

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale».

21.40

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi:

«Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale».

21.41

RUSSO

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale».

21.42

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 9.

21.43

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili in solido al pagamento della TASI. Al pagamento provvede il titolare del diritto reale, che si rivale sull'occupante per la parte da questi dovuta. Il comune stabilisce nel proprio regolamento la parte della TASI dovuta dall'occupante, compresa fra il 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8».

21.44

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 9, sostituire il secondo e il terzo periodo:

«L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta».

21.45

URAS, DE PETRIS

Al comma 9 sostituire le parole: «l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare».

21.46

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino a 15.000 euro annui o da un solo reddito di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore».

21.47

MARIO FERRARA, SCAVONE, GIOVANNI

MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento della TASI i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima.

9-ter. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in pendenza dell'attuazione di esso, sulla base della produzione media procapite.

9-quater. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

9-quinquies. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».

21.48

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. È prevista una detrazione di 200 euro per unità immobiliare ai nuclei familiari i cui componenti non abbiano ulteriori proprietà immobiliari».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.49

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari:

- a) 150 euro a unità immobiliare;
- b) 50 euro ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni;
- c) 100 euro per ogni portatore di *handicap* convivente».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.50

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari a:

- a) 150 euro a unità immobiliare;
- b) 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.

Non sono dovute imposte inferiori ai 50 euro».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.51

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 8.000 euro pari a 100 euro a unità immobiliare».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.52

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Sono esonerati dal pagamento della TASI gli occupanti di immobili aventi regolare contratto a canone concordato per studenti universitari. Il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che rientra in suddetta tipologia versa il 100 per cento della TASI, il cui ammontare è oggetto di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

21.53

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per le famiglie con almeno due figli a carico di età inferiore ai 26 anni, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è prevista una detrazione dal valore di 50 euro per le famiglie con due figli, e di 50 euro ulteriori per ogni figlio in più. Tale detrazione spetta al proprietario limitatamente alla propria abitazione principale, o all'occupante diverso dal titolare del diritto reale sempre nel caso l'immobile sia adibito ad abitazione principale».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 7, le parole: «pari all'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'1,05 per mille».

21.54

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

21.55

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili».

21.0.1

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando al bilancio soltanto il saldo complessivo della

TRISE e riservandosi di deliberare in Consiglio comunale in merito alle tariffe non oltre il 31 maggio 2014».

21.0.2

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando, a luogo della deliberazione del consiglio comunale in merito alle tariffe TARI e TASI, un monte finanziario complessivo pari al gettito 2013 previsto dall'ente per IMU e TARES».

22.1

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

1-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Al comma 3 sostituire le parole: «I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE» con le parole: «I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni».

Sostituire il comma 7 è con i seguenti:

«7. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

7-bis. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».

Al comma 8 sopprimee il periodo: «Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.».

Al comma 9 sostituire le parole: «Il TRISE è applicato e riscosso dal comune» con le parole: «La TASI e la TAR sono applicate e riscosse dal comune».

Al comma 10 sostituire le parole: «del TRISE» con le parole: «della TARI» e sopprimere le parole: «, fino al 31 dicembre 2014,» e «, alla data del 31 dicembre 2013,».

Al comma 14 sostituire le parole: «del TRISE» con le parole: «della TARI e/o della TASI».

Al comma 20 sostituire le parole: «il TRISE» con le parole: «la TARI e la TASI».

22.2

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) punto 3) in fine aggiungere: «anche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico»;

b) al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 5);

c) al comma 5 sostituire le parole: «superfici dichiarate o» con la parola: «quantità»;

d) al comma 5, sopprimere le parole da: «di cui» fino alle parole: «TARES»;

e) al comma 8, secondo periodo, sopprimere dalla parola: «Nel» fino a: «TARI»;

f) al comma 9, sopprimere le parole da: «corrispettiva» fino alla parola: «articolo 20»;

g) al comma 10 sopprimere dalla parola: «anche» fino alla parola: «articolo 20»;

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

22.3

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

22.4

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera a), al numero 4) sopprimere la parola: «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

22.5

FAVERO

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: «eventuali».

22.6

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), sostituire le parole: «tengano conto» con le seguenti: «possono tenere conto»;

alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «tengano conto» con le seguenti: «possono tenere conto».

22.7

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), sostituire le parole: «tengano conto» con le seguenti: «possano considerare»;

alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «tengano conto» con le seguenti: «possano considerare»;

22.8

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 5 aggiungere il seguente:

«5-bis). L'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quali non sia dovuto il tributo».

22.9

CHIAVAROLI

Al comma 1, lettera b):

sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto prioritariamente della capacità contributiva della famiglia e del numero dei componenti del nucleo familiare, attraverso l'applicazione dell'istituto dell'ISEE, prevedendo in ogni caso una detrazione annuale per ciascun figlio residente nell'abitazione principale di importo non inferiore a euro 50»;

al punto 2 aggiungere infine il seguente periodo:

*«Alla indicazione dei costi deve essere corrispondere l'indicazione, per le funzioni fondamentali, dell'eventuale livello di scostamento rispetto ai fabbisogni *standard*».*

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento."».

22.10

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: «in conformità» fino a: «del comma 1 e» con la seguente: «che».

22.11

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: «in conformità» fino a: «del comma 1 e» con la seguente: «che».

22.12

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b) dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«2.bis) L'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto del quale non sia dovuto il tributo».

22.13

FAVERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 50 euro per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;*

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) *La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

22.14

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni che nel 2013 hanno applicato aliquote massime IMU, aliquota base del 10,6 per mille e 6 per mille per l'abitazione principale, sono obbligati, contestualmente all'approvazione del regolamento TASI alla rimodulazione al ribasso di un punto delle aliquote IMU.»

22.15

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «le tariffe della TARI» con le seguenti: «il monte finanziario complessivo del tributo TARI».

22.16

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero prevedendo possibili differenziazioni della tariffa sulla base di apposita stipula, da parte del soggetto commerciale, di protocolli d'intesa con le organizzazioni caritatevoli impegnate in programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana, di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»

22.17

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «del 30 giugno successivo» con le seguenti: «del 30 giugno dell'anno successivo»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il termine stabilito dal comune nel regolamento.» con le seguenti: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.»*

22.18

TOMASELLI, LAI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «del 30 giugno successivo» con le seguenti: «del 30 giugno dell'anno successivo»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il termine stabilito dal comune nel regolamento.» con le seguenti: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.».*

22.19

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziata con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 5 e 6.».

22.20

COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziata con riferimento alla Tari e alla Tasi».

22.21

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «redatta su modello messo a disposizione dal comune» aggiungere le seguenti: «o attraverso una procedura di autoliquidazione».

22.22

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per i soggetti passivi del tributo di procedere a nuove dichiarazioni sulla base dei criteri individuati dall'articolo 20 della presente legge.»

22.23

RUSSO

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per i soggetti passivi del tributo di procedere a nuove dichiarazioni sulla base dei criteri individuati dall'articolo 20 della presente legge.»

22.24

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i Comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e TARES già in possesso dell'ente. Per le finalità di cui al presente comma, di concerto con la conferenza stato regioni unificata e con l'associazione dei comuni, è autorizzato il trasferimento di 150 milioni di euro al sistema dei comuni.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".».

22.25

RITA GHEDINI, ANGIONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa assegnate in godimento ai propri soci, e da questi adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, il tributo è totalmente dovuto dal socio assegnatario per il periodo di possesso. A tal fine i soci assegnatari sono tenuti a trasmettere al Comune i dati richiesti per la determinazione dell'imposta.».

22.26**URAS, DE PETRIS**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e TARES già in possesso dell'ente.»

22.27**BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli immobili di proprietà delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa il tributo è dovuto direttamente dai soci assegnatari degli alloggi. A tal fine, la cooperativa comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno i dati anagrafici dei soci e dei componenti il nucleo familiare, nonché i dati catastali degli immobili in godimento».

22.28**RUSSO**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli immobili di proprietà delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa il tributo è dovuto direttamente dai soci assegnatari degli alloggi. A tal fine, la cooperativa comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno i dati anagrafici dei soci e dei componenti il nucleo familiare, nonché i dati catastali degli immobili in godimento».

22.29**GENTILE**

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «apposito» e «al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili».

22.30**GENTILE**

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» con le seguenti: «ovvero tramite appositi strumenti di pagamento, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, offerti da servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».

22.31**COMAROLI, BITONCI**

Al comma 7, sostituire le parole da: «Il versamento è effettuato» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».

22.32**ZANONI, BROGLIA, LAI**

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Il Comune individua le scadenze e le rate di versamento.»

22.33**COMAROLI, BITONCI**

Al comma 7, sostituire le parole: «in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre» con le seguenti: «in due rate, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre.».

22.34**FORNARO, GIANLUCA****ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO**

Al comma 7, sostituire le parole: «in quattro rate trimestrali scadenti entro il 16 gennaio» con le seguenti: «in tre rate scadenti il».

22.35

ZANONI, BROGLIA, LAI

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Comune stabilisce le modalità di versamento assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.».

22.36

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.».

22.37

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.».

22.38

MOSCARDELLI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PAGLIARI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per la durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato».

22.39

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per la durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni

contrattuali, lo gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato».

22.40

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Al comma 12 dopo le parole: «questionari al contribuente», aggiungere le parole: «con modalità che ne accertino la ricezione».

22.41

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Al comma 17, dopo le parole: «sessanta giorni dalla notifica dello stesso», aggiungere le seguenti: «ove sia provata l'avvenuta ricezione della sua notifica con raccomandata a/r o a mezzo messo comunale o posta certificata,».

22.42

RITA GHEDINI, ANGIONI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.43

DI MAGGIO

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.44

OLIVERO, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.45

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460».

22.46

RUSSO

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.47

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

22.0.1

VACCARI, CALEO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazioni in materia di IMU e TRISE)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono prevedere, per i fabbricati assoggettati a IMU e TRISE, modalità semplificate di versamento delle predette imposte e, in particolare:

- a) la possibilità di corrispondere con un unico modello di versamento le rate dei due tributi, a tal fine anche predisponendo apposito bollettino postale;
- b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte degli uffici comunali».

22.0.2

CALEO, VACCARI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazioni)

1. Al fine di promuovere l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai soggetti che si sottopongono volontariamente alle procedure di revisione della rendita catastale secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono riconosciuti i seguenti benefici in relazione al TRISE:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi e nelle modalità di versamento del tributo;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la disposizione di cui alla presente lettera non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i benefici fiscali di cui al comma 1, nonché le modalità attuative delle citate disposizioni».

23.1

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire l'articolo 23, con i seguenti:

«Art. 23.

(Disposizioni in materia di IMU)

1. A decorrere dall'anno 2014 è esente dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. L'esenzione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, in attesa della vendita degli stessi immobili ai relativi inquilini, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. L'esenzione si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché all'unità immobiliare di proprietà degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine a ordinamento militare e/o civile residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'Estero, a condizione che non risulti locata.

5. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, è rimborsata ai singoli comuni sulla base dei versamenti che risultano effettuati nel corso dell'anno 2012 in relazione alle sopra indicate tipologie di immobili. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito l'apposito fondo le cui risorse sono destinate ai singoli comuni.

6. A decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.

7. L'esenzione di cui al comma 6 si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati a titolo di abitazione principale dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

8. A decorrere dall'anno 2014 è esente dall'imposta municipale propria, di cui all'13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano con la dicitura collabente.

9. A decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è deducibile dal reddito di impresa e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

10. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, gli importi delle rendite catastali sono determinati, in considerazione delle zone di ubicazione dell'immobile, tenendo conto del numero di vani e del valore di mercato a mq delle singole unità immobiliari.

11. L'Agenzia dell'Entrate-Territorio provvede entro il 31 dicembre 2014 alla revisione catastale delle vigenti rendite catastali urbane in base ai criteri di cui al comma precedente.

12. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

13. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

14. Sono abrogati il secondo periodo del comma 5 e i commi 7, 8, 8-*bis*, 9 e 9-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

15. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".

Art. 24.

(Agevolazioni IMU)

1. A decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, l'aliquota IMU è fissata allo 0,4 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2014 i comuni possono deliberare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, un'aliquota ridotta dell'imposta municipale unica fino allo 0,5 per cento per le unità immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge ed ai parenti in linea retta entro il secondo grado.

3. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma-6 è inserito il seguente comma:

"6-*bis*. Per favorire la locazione degli immobili ed incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, l'aliquota dell'imposta municipale unica è fissata allo 0,5 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale. I comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, possono modificare in diminuzione o in aumento la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. I comuni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, prevedendo un innalzamento dell'aliquota dell'imposta municipale unica non superiore allo 0,1 per cento, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".

4. Nell'operazione di permuta di beni tra privati si applica, ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, l'imposta più favorevole.

5. L'articolo 43, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è modificato dal seguente: "per le permuta, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della minore imposta".

Art. 25.

(Abrogazione della Tares)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.

2. Per l'anno 2013, i comuni determinano il prelievo sui rifiuti urbani considerando vigenti le disposizioni ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). L'importo delle rate in acconto, è determinato in relazione all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate in acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.

Art. 26.

(Tax expenditures review)

1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2014, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Art. 27.

(Abrogazione agevolazioni fiscali)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-*bis*, 136 e 139 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 - Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 28, decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 - decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».

23.2

URAS, DE PETRIS

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locatate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9".

d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse

costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati".

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti: ",ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";

f) al comma 10, primo periodo, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

Conseguentemente

al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 9 comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento."».

23.3

RUSSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica."».

23.4

RITA GHEDINI, ANGIONI

Al comma 1, lettera b), numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari sono equiparate all'abitazione principale, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «165 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 16.000.

23.5

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 1, lettera b) numero 2) sostituire le parole: «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti» *ed aggiungere, in fine, le parole:* «Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

23.6

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera b), numero 2, le parole: «e delle pertinenze della stessa,» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento».

23.7

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera b), numero 2, le parole: «, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6.» e la lettera c) è soppressa.

23.8

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), il punto 3), è sostituito dal seguente:

«3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I comuni devono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, e possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì." Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 24 della presente legge».

23.9

ZIN, ZELLER, PANIZZA

Al comma 1, lettera b), n. 3), sostituire le parole: «i comuni possono considerare» con le seguenti: «i comuni devono considerare».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b), numero 3) sopprimere le parole da: «a condizione che la stessa» fino alle parole: «unità immobiliare».

Conseguentemente, ridurre dello 0,5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

23.11

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 1, lettera b), punto 3) le parole da: «prevedendo che l'agevolazione» fino a: «15.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

23.12

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, lettera b), punto 3), le parole da: «prevedendo che l'agevolazione» fino a: «15.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

23.13

BELLOT

Al comma 1, capoverso 3), lettera a), dopo le parole: «dei soci assegnatari», aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

23.14

FAVERO

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «b)» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

Conseguentemente:

– al medesimo articolo, comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;

– all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

23.15

STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), punto 3), lettera b), dopo le parole: «24 giugno 2008» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente;

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

23.16

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

2) *Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

23.17

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), dopo le parole: «24 giugno 2008» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

23.18

VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sub lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), al paragrafo 10, sopprimere l'ultimo periodo.

E conseguentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con esclusione di quelle relative all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca e alla tutela ambientale.».

23.19

MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), dopo le parole: «24 giugno 2008» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».*

2) *Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

23.20

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), dopo le parole: «24 giugno 2008» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».*

2) *Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

23.21

CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), dopo le parole: «24 giugno 2008» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque*

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2) *Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

23.22

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008» aggiungere le seguenti: «nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente al comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

23.23

D'ADDA

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) agli alloggi gestiti in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente,

Al medesimo articolo, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «La suddetta detrazione» fino alla fine del periodo;

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 30.000;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 30.000.

23.24

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), lettera d), dopo le parole: «e non concesso in locazione», aggiungere le seguenti: «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 15 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante le maggiori entrate afferenti dalla seguente disposizione al medesimo articolo:

Al comma 1, alla lettera b), numero 2, in fondo, dopo le parole: «, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6».

23.25

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), punto e) lettera d), sopprimere le parole da: «e fatto salvo quanto previsto» fino alla fine del periodo.

23.26

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, capoverso 3, alla lettera d), sopprimere le parole: «dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».

23.27

RUVOLO

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera d-bis), pari a 63 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo dell'extra gettito derivante dal superamento degli ammontari previsti, per l'anno 2012, dal Ministero dell'economia e delle finanze derivanti complessivamente dal versamento dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni agricoli.

23.28

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «36 milioni».

23.29

RUVOLO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».

23.30

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) alle unità immobiliari la cui rendita risultante dal catasto non eccede il valore di 750 euro, in cui risiedono disabili non autosufficienti. La mancata applicazione dell'imposta opera, in alternativa, nel caso in cui gli stessi disabili facciano parte di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La TASI è dovuta in misura ridotta del 50 per cento dai disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui, che possiedono o detengano a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui la comma 1».

Conseguentemente, al maggior onere valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente incremento dell'importo relativo alle disponibilità di competenza e cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, rimodulando proporzionalmente altresì gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

23.31

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni il moltiplicatore è pari a 110"».

23.32

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 5:

1) le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110"».

23.33

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,4 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «350».

23.34

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base"».

23.35

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota di base"».

23.36

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per gli immobili locati"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

23.37

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 8, il primo ed il secondo periodo sono soppressi».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 9, comma 8, terzo periodo, sono soppressi le parole: "ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)"»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

23.38

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis) L'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile in possesso oltre il terzo, e relative pertinenze";

c-ter) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis) L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni, di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'università, alla ricerca e all'ambiente».

23.39

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis) L'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata:

1) dello 0,1 per cento per il terzo e quarto immobile in possesso, e relative pertinenze;

2) dello 0,2 per cento per ogni immobile in possesso oltre il quinto, e relative pertinenze.

L'incremento dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis) L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'università, alla ricerca e all'ambiente».

23.40

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 14-ter è inserito il seguente: "14-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), del citato decreto-legge n. 557 del 1993"».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40,000;

2015: - 0;

2016: - 0;

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni».

23.41

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 14-ter, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

23.42

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) all'articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: "L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare dell'1 per cento per l'anno 2014».

23.43

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati"».

23.44

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati"».

23.45

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) al comma 5, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110"».

23.46

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base"».

23.47

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) il primo ed il secondo periodo del comma 8 sono soppressi».

Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) all'articolo 9, comma 8, terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole "ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

23.48

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85, sostituire le parole: "per l'anno 2013 il

versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili" con le seguenti: "per l'anno 2013 il versamento della prima e della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

23.49

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2013 il versamento della prima rata e della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastaIi A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

23.50

GIBIINO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera c) numero 3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni».

23.51

MARINELLO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera c) numero 3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"».

23.52

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.53

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.54

CERONI

All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo la lettera b) inserire lo seguente:

«b-bis) all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.55

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

«5. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cento per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

23.56

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

«5. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

23.57

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 5 con il seguente;

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32; sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella del punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

- All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

23.58

[RANUCCI](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [STEFANO](#)
[ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi ,relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.»;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo"» sono soppresse;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri

decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 30.00;

2015: - 30.00;

2016: - 30.00;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

23.59

CROSIO, COMAROLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 351 milioni di euro a decorrere dal 2014».

23.60

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, alla tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.61

CERONI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, alla tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.62

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.63

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 5, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinquanta per cento».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali"».

23.64

BITONCI, COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI

Al comma 5, capoverso 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimabili in 300 milioni di euro per l'anno 2013, 1.300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, al fine del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

23.65

CALEO, VACCARI

Al comma 5, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

23.66

CHIAVAROLI

Al comma 5 sostituire le parole: «nella misura del venti per cento», con le seguenti: «nella misura del quaranta per cento».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.».

23.67

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

4. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

23.68

GASPARRI

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296.

23.69

SCIASCIA, MANDELLI, CONTI, PAGNONCELLI, MARIAROSARIA ROSSI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

23.70

URAS, DE PETRIS

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b). All'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento"».

23.71

COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo:

«La norma non si applica agli edifici di proprietà di anziani e di disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, purché questi non risultino locati. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

23.72

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

23.73

RUSSO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

23.74

BIANCONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

23.76

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: "Con successivo decreto", fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per- qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".

8-ter. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a). le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b). le attività di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) e b);

c). le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d). le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e). le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 26 febbraio 1987, n. 49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

8-quater. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.

8-quinques. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

8-sexies. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: "e per le relative pertinenze", sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014».

23.77

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli.

8-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

8-quater. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 9-bis si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

23.78

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

8-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"».

23.79

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

8-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"».

23.80

CERONI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

8-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 291 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"».

23.81

BELLOT

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

8-ter. La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

23.82

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8-ter. La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

23.83

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:

"5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda"».

23.84

FRAVEZZI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è sostituito dal seguente:

"5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda"».

23.85

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, al comma 2, del decreto-legge 102 del 2013, le parole: "9 dicembre" sono sostituite con le seguenti: "4 dicembre"».

23.86

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

23.87

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

23.88

BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44, sono considerate valide anche nell'ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile ad un genitore.

8-*ter*. La detrazione maggiorata di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, spetta al 50 per cento tra i genitori, se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

23.89

RITA GHEDINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività de-commercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

23.90

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.91

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.92

CERONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.94

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 6-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.93

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 6-bis».

23.95

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2014 e nel limite massimo di uno stanziamento annuo di 500 milioni di euro sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo».

Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione si provvede come segue: Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

23.96

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis), le parole: "80" sono sostituite con le parole: "160"».

23.97

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis), sostituire la parola: "80" con la parola: "160"».

23.98

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:

"12-*quater*. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-*quinquies*. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-*quater*, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

23.99

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 12-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"12-*quater*. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-*quinquies*. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-*quater*, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

23.100

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 13-*bis* dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo».

23.101

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 13-*bis* dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo».

23.102

BROGLIA, ZANONI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».

23.103

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1° per l'anno 2014".

All'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

23.104

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.105

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

23.106

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

23.107

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

23.108

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, MAURO MARIA MARINO, TONINI, PEGORER, TOMASELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni: classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE».

23.109

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

23.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione dell'applicazione della cedolare secca sugli affitti del 15 per cento)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

23.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate."».

23.0.3

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Applicazione della cedolare secca sugli affitti agli immobili ad uso diverso dall'abitativo)

All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: "abitative" è soppressa;
- b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;
- c) al comma 5, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppreso.

23.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppreso.

23.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

23.0.6

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppreso.

23.0.7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

23.0.8

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Abrogazione delle agevolazioni fiscali Irpef, Ires ed IMU concesse sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 37, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
- b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo;
- c) articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo».

23.0.9

MERLONI, D'ONGHIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 37, comma 4-*bis*, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- b) all'articolo 71, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente: "2-*ter*. I redditi imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere e), h), i) ed l), prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento";
- c) dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

"Art. 71-bis.

Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico, sono deducibili dai redditi conseguiti nei periodi di imposta in cui sono sostenute e per la differenza nei successivi"».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le relative variazioni in diminuzione.

23.0.10

MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse e dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese

successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione."».

23.0.11

BITONCI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

All'articolo 204 comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

24.1

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso comma 380, lettera c), sostituire le parole da: «tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni», con le seguenti: «prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto, oltre che della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni».

24.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera c), n. 4), dopo le parole: «sulle abitazioni principali» aggiungere le seguenti: «e sulle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10».

24.3

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso comma 380, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis) dell'esigenza di prevedere che una quota del fondo di cui alla lettera b), non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento della sua dotazione annua, sia destinata, a titolo di premialità, ai comuni che abbiano adempiuto agli obblighi di scioglimento e dismissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e a quelli di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale quota non può in nessun caso essere superiore, per ciascun comune, al 10 per cento della quota del medesimo fondo di solidarietà comunale spettante al comune stesso in applicazione dei criteri previsti dai numeri da 1 a 5».

24.4

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il secondo e terzo periodo.

24.5

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa

presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

24.6

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo eli solidarietà comunale, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci e a seguito di intesa presso Conferenza Stato città, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, evidenziando altresì chiaramente la distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali, in considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui al comma precedente.

1-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, tali somme sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

24.7

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

1-*ter*. La somma dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 dei Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-*bis*, della medesima Regione.

1-*quater*. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

1-*quinquies*. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

24.8

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la

sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

24.9

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo all'esercizio 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

24.10

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte delle maggiori entrate di cui alla lettera g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dal comma precedente, sono destinate al finanziamento di quota parte dei 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e dei 413,243 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e, per gli anni 2015 e 2016, agli oneri di cui al comma 2, lettera e-ter) dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 112 del 7 ottobre 2013».

Conseguentemente:

a) al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) a decorrere dal gennaio 2015:

birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

alcole etilico: euro 920,31 per. Ettolitro anidro.»;

b) al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 aggiungere, in fine, le parole: «per l'anno 2014, e, per gli anni 2015 e 2016, dall'articolo 26 e dalla lettera g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché, a decorrere dal 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

c) al comma 2 lettera e-ter) dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 112 del 7 ottobre 2013 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal» con le parole: «per il» e aggiungere in fine: «e, per il 2015 e 2016, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui alla lettera g del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché, a decorrere dal 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi».

24.0.1

COMAROLI, BITONCI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il rimborso dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui agli articoli 13, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è accertato

con provvedimento emesso e notificato dal comune, anche contestualmente alla determinazione del rimborso IMU complessivamente dovuto.

2. Il provvedimento di rimborso accerta l'esistenza di un credito nei confronti dello Stato che il contribuente può compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il contribuente non abbia importi da portare in compensazione il rimborso accertato può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche secondo le modalità di cui all'articolo 51-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Gli importi relativi all'imposta municipale propria di spettanza del comune e dello Stato che siano stati oggetto di compensazione all'interno della medesima annualità d'imposta sono oggetto di certificazione da inviare telematicamente mediante modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie. Gli importi a debito del comune, così come risultanti dalla predetta certificazione, vengono trattenuti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della certificazione. Entro la medesima data è versato al comune l'importo in caso di certificazione con credito comunale.

4. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è infine aggiunta la seguente lettera:

"h-sexies) ai rimborsi dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

5. I comuni provvedono, senza applicazioni di sanzioni e interessi a carico del contribuente, a restituire le somme erroneamente percepite a titolo di IMU al comune di effettiva spettanza a seguito eli errori nella compilazione del codice identificativo dell'ente impositore. Restano ferme le procedure di ristoro mediante correzione dei modelli di pagamento a seguito di errori compiuti dagli intermediari del pagamento.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di regolazione delle somme da trasferire in applicazione del comma 5, comprensive delle modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti di regolazione adottati dai comuni».

24.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-*ter*, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-quater. Il divieto di cui al primo comma non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

2-quinquies. Il divieto stabilito al primo comma non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e quelle detenute nelle società:

a) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;

b) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) nelle quali le società di cui alla precedente lettera *b)* detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-sexies. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale

sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 385/1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 codice civile"».

24.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, RIZZOTTI, IURLARO, MILO, MANDELLI, BIANCONI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dai seguenti:

«Art. 157. – (*Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali*). –

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIF A provvede a emanare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni; tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei e a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione.

Art. 157-bis. – 1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla lettera al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dal comma 1 dal presente articolo, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

Art. 157-ter. – 1. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che sono operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista.

Art. 157-quater. – 1. Alle ONLUS di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dal comma 1 dal presente articolo è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.

Art. 157-quinques. – 1. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS"».

24.0.4

LUIGI MARINO

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Road pricing per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale)

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 201 è aggiunto il seguente:

"Art. 201-bis. - *(Tariffa per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale)*. – 1. Le Città metropolitane, i Comuni, le Unioni di Comuni o le altre forme di aggregazione fra essi o con altri Enti locali ammesse dalla legge hanno la facoltà di istituire una tariffa per l'ingresso con mezzi di trasporto privati in determinate aree del loro territorio, anche coincidenti col territorio stesso, nel rispetto dei principi di seguito stabiliti.

2. La tariffa è applicata per ciascun ingresso nell'area o su base giornaliera. Il suo importo non può eccedere il doppio dell'importo medio delle tariffe giornaliere applicate nell'anno solare in corso per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto disponibili per attraversare quell'area.

3. La tariffa può essere istituita se per l'accesso nell'area sono disponibili mezzi di trasporto pubblico alternativi, che rispondano a requisiti minimi definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oppure se le opere da finanziare con la tariffa siano state avviate per la conclusione entro i due anni successivi.

4. I proventi della tariffa sono contabilizzati dall'Ente percettore in fondi segregati e destinati inderogabilmente al finanziamento di nuovi servizi o nuove opere per il trasporto pubblico nell'area interessata dalla tariffa stessa, o per l'eccedenza ad opere di efficientamento e di sicurezza della viabilità veicolare, inclusi i percorsi ciclabili.

5. La tariffa può essere istituita anche congiuntamente da più di uno dei soggetti individuati nel comma 1, in un'area comprendente i territori di loro competenza, mediante accordo che individua quello fra loro incaricato della riscossione e le modalità e le quote per ripartire i proventi e utilizzarli per le opere di cui al comma 4"».

24.0.5

CERONI

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 76/2013 convertito nella legge 99/2013, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata"».

24.0.6

ZANONI, BROGLIA, LAI

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo anno 2014, l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali può avvenire entro il 31 marzo».

24.0.7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MATTEOLI, FEDELI, STEFANO ESPOSITO, CHITI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Vita tecnica degli impianti funiviari)

1. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di sei anni" e, conseguentemente, al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni".

2. All'eventuale onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.8

AUGELLO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

24.0.9

PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

24.0.10

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo l'articolo 24, aggiungere, il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è in fine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,

all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile».

24.0.11

COMPAGNA

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.
(Istituti)

Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014 –2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

24.0.12

AUGELLO

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

È soppresso il comma 110, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 (Legge di stabilità 2013)».

24.0.13

MANDELLI

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 76 comma 1, della legge 24 marzo 2012, n.27, sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,"».

24.0.14

FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato – città ed autonomie locali».

24.0.15

COMAROLI, BITONCI

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

24.0.16

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#)

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

24.0.17

[MERLONI](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

L'articolo 37, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di riduzione della base imponibile in caso di locazione dei beni culturali è riformulato nel seguente modo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 50 per cento"».

24.0.18

[MERLONI](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di riduzione della base imponibile in caso di locazione dei beni culturali dopo il comma 2-*bis* inserire il seguente:

"2-*ter*. I redditi imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), h), i) e l), prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento"».

24.0.19

[MERLONI](#), [D'ONGHIA](#)

Dopo l'**articolo 24**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

L'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (recante la Disciplina delle agevolazioni tributarie), è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, case-museo, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di Enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi suddetti, ai fini delle relative imposte, i redditi fondiari e i componenti positivi dei redditi di impresa prodotti dei terreni, parchi e giardini di proprietà privata la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali di pubblico interesse"».

24.0.20

[D'AMBROSIO](#)

[LETTIERI](#), [CASSANO](#), [TARQUINIO](#), [FLORIS](#), [PERRONE](#), [MILO](#), [MANDELLI](#), [BIANCONI](#), [RIZZOTTI](#), [IURLARO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#)

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: "terapisti della riabilitazione" sono sostituite dalla seguente: "fisioterapisti";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - (*Collocamento obbligatorio*). – 1. Al collocamento dei fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo, e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, previsti nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura:

- a) 5 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti;
- b) 3 fisioterapisti non vedenti, se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti;
- c) 2 fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti;
- d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze massofisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i relativi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti i suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da masso fisioterapisti non vedenti. entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al predetto ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze».

24.0.21

D'AMBROSIO

LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Dopo l'**articolo 24**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

All'articolo 15, comma 8, alla lettera d), del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I dati trasmessi dalle imprese farmaceutiche nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera e i dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito nella legge n. 222 del 29 novembre 2007, sono sottoposti a specifica certificazione annuale, coincidente con l'anno solare, da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale"».

Conseguentemente alla lettera e) del citato articolo 15, comma 8, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della definizione del superamento del tetto di spesa di cui alla lettera d), Aifa utilizza esclusivamente i dati certificati di cui alla lettera d) del comma 8».

24.0.22

TORRISI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Titoli di laurea)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, continua ad applicarsi l'equipollenza con l'esame di Stato, di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il biennio di tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami.».

24.0.23

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

24.0.26

MALAN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».